

Sentenza n. /2022 pubbl. il 28/04/2022

RG n. 2019

Repert. n. 2022 del 29/04/2022

R.G.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
II TRIBUNALE di ROVIGO
giudice dott.ssa Paola Di Francesco

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa n. R.G. promossa
da

, in personale del legale
rappresentante , rappresentata e difesa dall'avv. Gianluca Ballo ed
elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso, in Rovigo, via Domenico Angeli n.
33/A, giusta procura allegata all'atto di citazione;

- *Attrice*

contro

(), in persona del legale
rappresentante , rappresentata e difesa dall'avv. ed
elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa, in),
giusta procura allegata alla comparsa di risposta;

- *Convenuta*

Oggetto: responsabilità extracontrattuale

CONCLUSIONI

Parte attrice

1. In via istruttoria: In ogni ipotesi in cui il compendio probatorio documentale versato in atti e la dichiarazione confessoria resa all'udienza del 14 maggio 2021 dall'amministratore della società convenuta (che hanno contribuito a fondare il provvedimento anticipatorio di condanna n. /2021 del 19 maggio 2021, pronunciato dal Tribunale ex art. 186 bis c.p.c.) non siano ritenuti pienamente idonei a comprovare – oltre ai fatti dedotti a fondamento dell'obbligo di restituzione all'attrice dell'importo di euro 296.000,00 – anche la piena fondatezza della domanda della , con conseguente “relevatio ab onere probandi” rispetto ad essa,



ammettere le prove per testimoni capitolate dall'attrice in memoria del 23 giugno 2020 ex art. 183, VI ° comma, n. 2 c.p.c. e non ammettere, in quanto irrituale e tardiva (oltre che inammissibile), la prova per testi capitolata dalla convenuta in memoria del 14 luglio 2020 ex art. 183, VI ° comma, n. 3 c.p.c. (definita "prova contraria indiretta"), in quanto il termine di cui alla terza memoria può essere utilizzato unicamente per fornire la prova contraria a quella formulata da controparte e non anche per tentare di dare la prova contraria dei fatti originariamente allegati nell'atto introduttivo del giudizio (ed infatti, posto che parte attrice ha allegato specificamente, quali fatti definitivamente fissati nel "thema decidendum", che i pagamenti effettuati da

& C. siano stati eseguiti per onorare un contratto di compravendita di prodotti agricoli e che i predetti pagamenti, in ipotesi di nullità del contratto di vendita per difetto di forma scritta, debbano essere ripetuti, la richiesta di provare che parte dei pagamenti siano stati eseguiti invece con diversa causale, per così dire "liberale", è circostanza non assimilabile ad una prova volta a contrastare quella richiesta da parte attrice nel contesto dell'operare del primo termine istruttorio indicato dal citato art. 183 c.p.c., bensì circostanza diretta a contrastare i fatti originariamente allegati dall'attrice, che la convenuta avrebbe dovuto formulare come mezzo di prova nella seconda memoria depositata ex art. 183, VI ° comma, c.p.c.);

2. In merito: Confermare con sentenza l'ordinanza n. /2021 del 19 maggio 2021, pronunciata ex art. 186 bis c.p.c., ed accogliere le conclusioni formulate da nella memoria del 20 marzo 2020, depositata ex art. 183, VI ° comma, n. 1 c.p.c., come di seguito riportate:

a. In via principale: Accertato che " ha inteso concludere con " un contratto di compravendita di tutti i prodotti agricoli (grano, orzo e soia) coltivati dalla convenuta nel corso della campagna cerealicola del 2018 ed ha pagato, per detto titolo e quale corrispettivo di essi, la somma capitale di euro 296.000,00, accertato altresì che " , nonostante l'espressa richiesta della comprattrice, non ha mai consegnato i suddetti prodotti, visto l'art. 1453 c.c., dichiarare il grave inadempimento della venditrice " per mancata esecuzione dell'obbligazione di consegna della cosa venduta, su di essa gravante ai sensi dell'art. 1476 c.c., e dichiarare quindi la risoluzione del contratto per grave inadempimento di "

con conseguente condanna della convenuta, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1458 c.c., alla restituzione alla " della somma capitale di euro 296.000,00, pagata dall'attrice in esecuzione della propria prestazione contrattuale, maggiorata degli interessi al tasso legale dal momento dell'esborso e sino al saldo effettivo, oltre al risarcimento del danno subito, da liquidare in via equitativa nella somma di euro 50.000,00 (ovvero in quella diversa, maggiore o minore, che risulterà di giustizia al termine dell'istruttoria);

b. In via subordinata: Qualora fosse accertato che il contratto di compravendita di prodotti agricoli, che " ha inteso concludere



con “
”, fosse da stipulare obbligatoriamente in forma scritta – ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 62, comma 1 °, del Decreto Legge 24.1.2012 n. 1, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 marzo 2012 n. 27 – come è stato eccepito dalla convenuta, dichiarata conseguentemente la nullità dello stesso contratto per mancata osservanza della forma scritta prevista per legge “ad substantiam”, condannare la società convenuta, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ex art. 2033 c.c., alla restituzione alla società attrice della somma capitale di euro 296.000,00, maggiorata degli interessi legali computati dai singoli esborsi e fino al saldo effettivo, in quanto prestazione di pagamento effettuata in esecuzione del contratto dichiarato nullo e, pertanto, essendo venuto meno l'originario vincolo fra le parti, avente ad oggetto un importo costituente indebito oggettivo;

c. In via ulteriormente subordinata: Accertato che le parti in causa hanno inteso stipulare un contratto di mutuo e che la convenuta ad oggi non ha restituito le somme percepite dalla “
”, condannare “
”, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ex artt. 1813 e 1815 c.c., alla restituzione all'attrice della somma di euro 296.000,00, maggiorata degli interessi legali computati dai singoli esborsi patrimoniali e fino al saldo effettivo;

d. In via ulteriormente subordinata e residuale: Accertato che la percezione da parte della convenuta “
” della somma di euro 296.000,00 costituisce un'attribuzione patrimoniale non connotata da spirito di liberalità e priva di causa (come nel caso, ad esempio, di una dazione effettuata a fondo perduto od a qualsiasi altro titolo, escluso in ogni caso l'intento di liberalità), con conseguente arricchimento senza causa della convenuta in danno di “
”, visti gli artt. 2041 e 2042 c.c., condannare “
”, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dell'attrice “
”, dell'importo capitale di euro 296.000,00, maggiorato degli interessi al tasso legale dal momento dell'esborso e sino al saldo effettivo, in quanto indennizzo corrispondente all'impoverimento subito dall'attrice ed al correlativo arricchimento della convenuta. In ogni caso con vittoria di compensi di avvocato e spese di lite, sia del giudizio di cognizione e sia della fase del procedimento relativa alla richiesta tutela anticipata.

Parte convenuta

- 1) Rigettarsi le domande formulate da parte attrice;
- 2) Ammettersi le prove articolate nella memoria ex art. 183, comma VI, n. 3 c.p.c.;
- 3) spese, diritti ed onorari di causa integralmente rifusi.

Ragioni della decisione

In fatto –

Con atto di citazione notificato il 16-1-2019,
conveniva in giudizio
deducendo di aver concluso con la convenuta in data 31-10-2017 un contratto di compravendita di prodotti agricoli (grano, orzo e soia) e



di aver corrisposto anticipatamente il corrispettivo di € 296.000,00, senza ricevere i prodotti acquistati, indicati nelle fatture n. 13 del 31-10-2017 e n. 1 del 5-1-2018.

Allegava il grave inadempimento della convenuta chiedendo, in via principale, la risoluzione il contratto di compravendita dei prodotti agricoli, nonché la condanna di
alla restituzione del prezzo e al risarcimento del danno, quantificato nella somma di € 50.000,00.

In via subordinata, poiché la convenuta aveva in un altro procedimento eccepito la nullità del contratto di vendita per difetto della forma scritta prevista dall'art. 62 D.L. n. 1/2012,
chiedeva la condanna di
alla restituzione *ex* art. 2033 c.c. del prezzo versato, qualora fosse stata accertata detta nullità del contratto.

In via ulteriormente gradata, sulla premessa della qualificazione del rapporto contrattuale come mutuo, l'attrice domandava la condanna della convenuta alla restituzione della somma di € 296.000,00, oltre agli interessi legali computati dai singoli esborsi al saldo, *ex* artt. 1813 e 1815 c.c.

In via ancor più gradata, chiedeva la restituzione della somma sopra indicata in quanto pagata senza giusta causa, *ex* art. 2041 c.c.

Con comparsa di risposta depositata il 17-2-2019, si costituiva in giudizio, negando che tra le parti fosse stato concluso un contratto di compravendita di cereali, del quale eccepiva in ogni caso la nullità per difetto della forma scritta prevista dall'art. 62 D.L. n. 1/2012, convertito dalla L. n. 27/2012. Affermava infatti che la somma versata dall'attrice in data 7-11-2017 era finalizzata al pagamento della cambiale agraria emessa il 26-5-2017 dalla Banca Monte dei Paschi di Siena, con scadenza al 9-11-2017, onorata da
in pari data. Quanto al successivo versamento della somma di € 30.000,00 eseguito dall'attrice il 14-11-2018, deduceva che si trattava del "consueto versamento fuori capitale finalizzato al conseguimento dell'oggetto sociale della società per il pagamento della rata del mutuo n. di € 17.133,00 nonché della rata del mutuo n. € 4.249,71 oltre che per i successivi pagamenti", mentre la somma di € 23.453,35 corrisposta il 28-11-2017 e la somma di € 22.000,00 erano state versate da
: "sempre per finanziare", consentendo a questa di far fronte a pagamenti, cosicché non vi era alcun obbligo di restituzione da parte di questa. Negava inoltre che la dazione delle somme sopra indicate fosse da ricondursi a un contratto di mutuo, in quanto
, di cui deteneva quote del capitale pari al 46%, e
erano società riconducibili al nucleo familiare dei per cui si era trattato di "elargizioni di denaro irripetibili ed a fronte delle quali non vi è stato alcun arricchimento senza giusta causa da parte di in quanto "donazioni indirette che sovente connotano i rapporti societari in società i cui appartenenti sono uniti



da vincoli familiari (nel nostro caso il sig. _____ è padre di _____ e suocero del sig. _____) e che, come tali, si pongono quale istituto autonomo rispetto a quelli invocati dalla controparte”. Contestava infine la fondatezza della pretesa risarcitoria dedotta in giudizio dall’attrice e il diritto di questa di ottenere la rifusione delle spese di lite relative al procedimento di sequestro giudiziario n. _____ R.G., conclusosi con il rigetto della domanda cautelare.

All’esito del libro interrogatorio delle parti disposto ai sensi dell’art. 117 c.p.c. con provvedimento in data 16-3-2021, il giudice emetteva il 19-5-2021 ordinanza *ex art.* 186-bis c.p.c., così condannando la convenuta al pagamento in favore dell’attrice della somma di € 296.000,00, oltre agli interessi al saggio legale decorrenti dalla domanda giudiziale al saldo.

Respinte le istanze istruttorie formulate dalle parti nelle memorie *ex art.* 183 co. 6 nn. 2) e 3) c.p.c., con ordinanza depositata il 29-9-2021 il giudice formulava una proposta conciliativa non accettata dall’attrice e successivamente, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle note depositate l’11-3-2022 in funzione della trattazione scritta dell’udienza del 16-3-2022, tratteneva la causa in decisione e assegnava i termini di cui all’art. 190 c.p.c.

In diritto –

La domanda di risoluzione del contratto di vendita di cereali, formulata in via principale dall’attrice, non può trovare accoglimento, attesa la fondatezza dell’eccezione di nullità del contratto per difetto di forma scritta, secondo quanto prevede l’art. 62 co. 1 della legge n. 27/2012, a tenore del quale “I contratti che hanno ad oggetto la cessione dei prodotti agricoli e alimentari, ad eccezione di quelli conclusi con il consumatore finale, sono stipulati obbligatoriamente in forma scritta e indicano la durata, le quantità e le caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo, le modalità di consegna e di pagamento”, requisiti – questi – del tutto assenti nelle fatture n. 13/2017 e n. 1/2018 emesse da _____ nei confronti di _____ (docc. 4 e 5 dell’attrice).

Come già rilevato nell’ordinanza depositata il 19-5-2021, la convenuta ha ammesso nella comparsa di risposta di aver ricevuto da _____ la somma complessiva di € 179.453,35, eccependone la irripetibilità per il fatto che si tratterebbe di finanziamenti effettuati dall’attrice per consentire a _____ di far fronte ad alcuni pagamenti, stante la riferibilità a _____ legale rappresentante della società attrice e socio della stessa _____ dei versamenti della cui restituzione si controverte. In ordine alla corresponsione delle altre somme di denaro non ha preso alcuna posizione, pur non contestando espressamente la circostanza di averle ricevute, ma all’udienza del 14-5-2021 _____ legale rappresentante di _____ ha dichiarato: “con bonifici bancari _____ ha corrisposto la somma di 296.000,00 euro, che è stata utilizzata per il pagamento di cambiali ipotecarie, rate del mutuo ecc. I bonifici sono



molteplici e cadenzati nel tempo in prossimità di tali pagamenti, in quanto le due società in passato gestivano in comune l'azienda di famiglia. Non ho consegnato la merce indicata nelle fatture emesse nei confronti di _____ perché ho consegnato ad altri, in quanto mi serviva liquidità per far fronte ai pagamenti.” (cfr. verbale dell'udienza del 14-5-2021).

Ora, anche accedendo alla tesi prospettata dalla convenuta, che qualifica come “finanziamenti” la consegna delle somme della cui restituzione si controverte, va osservato che _____ non ha giustificato – se non con l'affermazione di una cointeressenza dell'attrice nella gestione dell'azienda di famiglia (le quote delle due società appartengono in varia misura a _____ alla figlia _____ e al genero, _____ – il titolo da cui discenderebbe il suo diritto di trattenere l'importo di € 296.000,00, senza dedurre alcun elemento fattuale a sostegno della insussistenza dell'obbligo di restituzione, se non la circostanza che le due società gestivano in passato l'azienda di famiglia.

Non è superfluo richiamare sul punto il principio affermato dalla suprema corte, secondo cui “Allorché una parte, provata la consegna di una somma di denaro all'altra, ne domandi la restituzione omettendo di dimostrare la pattuizione del relativo obbligo, e la controparte non deduca alcuna causa idonea a giustificare il suo diritto a trattenere la somma ricevuta, il rigetto per mancanza di prova della domanda restitutoria va argomentato con cautela e tenendo conto di tutte le circostanze del caso, onde accertare se la natura del rapporto e le circostanze del caso concreto giustificano che l'accipiens trattenga senza causa il denaro ricevuto dal solvens” (Cass. civ., sez. II, ordinanza n. 27372/2021).

Come osservato, a fronte della corresponsione della somma di € 296.000,00 a titolo di corrispettivo dell'acquisto di prodotti agricoli (lo stesso _____ ha dichiarato di aver consegnato ad altri i cereali oggetto della vendita, perché la società aveva bisogno di liquidità), la convenuta ha dedotto l'irripetibilità della prestazione eseguita da _____, che ha provato le rimesse effettuate in favore di _____ (doc. 10 dell'attrice), deducendo che si sarebbe trattato di finanziamenti di _____ senza obbligo di restituzione.

Tuttavia, la circostanza che _____ sia socio e amministratore della società attrice (della cui compagine è parte la figlia _____) e socio della convenuta, il cui capitale sociale è detenuto da _____ per 50,49% e dal marito della stessa, _____, per l'1%, non vale a configurare la postergazione di cui all'art. 2467 c.c., che “opera già durante la vita della società e non solo nel momento in cui si apra un concorso formale con gli altri creditori sociali, integrando una condizione di inesigibilità legale e temporanea del diritto del socio alla restituzione del finanziamento sino a quando non sia superata la



situazione di difficoltà economico-finanziaria prevista dalla norma” (Cass. civ., sez. I, n. 12994/2019), se solo si considera che il finanziamento in favore di è stato effettuato non già da , bensì da , che non è socia di

Né può ritenersi configurabile una donazione indiretta, in quanto questa presuppone che l'intento di liberalità sia raggiunto attraverso l'utilizzazione strumentale di un negozio diverso da quello previsto dall'art. 769 c.c., che produce, in concomitanza con l'effetto diretto che gli è proprio, l'effetto indiretto dell'arricchimento senza corrispettivo *animo donandi*, del destinatario della liberalità (Cass. civ., sez. II, n. 23127/2021): nel caso di specie l'asserita liberalità sarebbe stata realizzata direttamente tramite la dazione della somma di € 269.000,00, non in via indiretta mediante l'utilizzazione di un negozio oneroso diverso e avente una propria causa.

In conclusione, la convenuta non ha provato la sussistenza di alcun fatto impeditivo o estintivo della pretesa dell'attrice, formulata non solo ai sensi dell'art. 1458 c.c., ma in via subordinata ai sensi dell'art. 2033 c.c., ossia quale diritto alla ripetizione dell'indebito conseguente alla dichiarazione di nullità della vendita, e in via ancor più gradata *ex art.* 1813 c.c., talché sia che si reputi sussistente l'obbligo di restituzione derivante dall'accertata nullità del contratto di vendita di cereali, sia che il medesimo obbligo discenda dall'art. 1813 c.c., la convenuta è tenuta alla restituzione della somma ad essa corrisposta dall'attrice.

Gli interessi al saggio legale sono dovuti dalla domanda giudiziale al saldo, secondo quanto prevede l'art. 2033 c.c., giacché non è stata provata la mala fede della convenuta.

Dal rigetto della domanda di risoluzione del contratto discende la infondatezza della pretesa risarcitoria formulata dall'attrice.

La convenuta va dunque condannata al pagamento, in favore di della somma di € 296.000,00, oltre agli interessi al saggio legale decorrenti dalla domanda giudiziale al saldo.

Quanto al regolamento delle spese di lite, dall'accoglimento della domanda proposta in via subordinata dall'attrice discende ai sensi dell'art. 91 c.p.c. il diritto della stessa di ottenere la rifusione delle spese processuali, liquidate ai sensi del D.M. 55/2014 nell'importo di € 13.791,00 (fase di studio € 1.688,00 - fase introduttiva € 2.227,00 - fase istruttoria e/o di trattazione € 6.941,00 - fase decisionale € 2.935,00), oltre al rimborso forfettario del 15% e agli oneri fiscali e previdenziali.



Sentenza n. /2022 pubbl. il 28/04/2022

RG n. /2019

Repert. n. /2022 del 29/04/2022

Infondata è, invece, la pretesa di di ottenere la condanna della convenuta al pagamento delle spese di lite sostenute nel procedimento cautelare conclusosi con l'ordinanza 23-7-2018, posto che il giudizio si è concluso con il rigetto dell'istanza di sequestro giudiziario.

p.q.m.

definitivamente decidendo nella causa n. /2019 R.G., promossa da nei confronti di disattesa ogni diversa domanda,

- accertata la nullità del contratto di compravendita di cereali concluso da e da il 31-10-2017, condanna alla restituzione, in favore di , della somma di € 296.000,00, oltre agli interessi al saggio legale decorrenti dalla domanda giudiziale (14-1-2019) al saldo;
- condanna al pagamento in favore di della somma di € 13.791,00, oltre al rimborso forfettario del 15% e agli oneri fiscali e previdenziali, a titolo di rifusione delle spese di lite.

Rovigo, 28 aprile 2022

il giudice
Paola Di Francesco

